

**BANCA D'ITALIA**

**Tematiche istituzionali**

**Guida all'accesso remoto ai servizi  
di regolamento in contante e in titoli  
della Banca d'Italia**



**Aprile 1999**



## **Tematiche istituzionali**

*Riproduzione riservata. Il testo può essere riprodotto parzialmente o integralmente a condizione che venga citata la fonte.*

**Guida all'accesso remoto ai servizi  
di regolamento in contante e in titoli  
della Banca d'Italia**

**Aprile 1999**



## INDICE

INTRODUZIONE .....	7
--------------------	---

### PARTE PRIMA

IL SISTEMA DI REGOLAMENTO LORDO BI-REL .....	9
1. Caratteristiche generali .....	11
1.1 Giornata operativa .....	12
1.2 Funzionamento dei conti .....	12
1.3 Soggetti partecipanti .....	13
2. Modalità di adesione al sistema in via remota .....	16
3. Abilitazione all'utilizzo della messaggistica RNI - BI-REL .....	17
4. Informativa .....	18
5. Tariffe e bolli .....	18

### PARTE SECONDA

SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI .....	21
1. Caratteristiche generali .....	23
1.1 Riferimenti normativi .....	23
1.2 Giornata operativa .....	23
1.3 Soggetti partecipanti .....	23
1.4 Operazioni di trasferimento contabile .....	24
1.5 Operazioni di <i>coupon stripping</i> e di ricostituzione dei titoli di Stato .....	25
1.6 Rimborso titoli e pagamento cedole .....	25

2. Modalità di adesione al sistema in via remota .....	26
3. Utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria (RNI) .....	27
4. Informativa .....	27
5. Tariffe e bolli .....	28

### PARTE TERZA

SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI - (LIQUIDAZIONE TITOLI) .....	29
--	----

1. Caratteristiche generali .....	31
1.1 Giornata operativa .....	32
1.2 Soggetti partecipanti .....	33
2. Modalità di adesione al servizio in via remota .....	34
3. Tariffe .....	35

TAVOLE DI SINTESI PER LA PARTECIPAZIONE IN VIA REMOTA ....	37
--	----

1. Sistema di regolamento lordo BI-REL .....	39
2. Sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia .	40
3. Servizio di compensazione e di liquidazione su strumenti finanziari - ("Liquidazione titoli") .....	41

APPENDICI: .....	43
------------------	----

1. Prestazione di servizi bancari e finanziari senza stabilimento in Italia ...	45
2. Aspetti fiscali connessi alla partecipazione in via remota al Sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato .....	47
3. Indirizzi utili .....	52

## Introduzione

Il lavoro illustra i requisiti e le prassi per partecipare in via remota ai servizi offerti dalla Banca d'Italia per i regolamenti in contante e in titoli e per la gestione centralizzata dei titoli di Stato italiani.

L'obiettivo è quello di fornire una guida agli operatori esteri, accogliendo la loro richiesta di disporre di tutti gli elementi utili per partecipare direttamente ai mercati italiani senza insediarsi nel nostro paese. In particolare, dopo il passaggio alla Terza Fase dell'UEM e l'avvio del sistema di regolamento europeo TARGET, molti intermediari dell'area dell'euro hanno manifestato interesse per l'accesso remoto al mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) e al mercato telematico dei depositi interbancari (MID).

Le informazioni contenute nella guida fotografano la normativa vigente in Italia per la partecipazione in via remota alla fase di regolamento diretto dei contratti nei mercati e degli scambi interbancari effettuati nel sistema italiano; per i titoli si illustrano le norme relative al deposito accentrato dei titoli di Stato italiani (CAT) al quale è necessario partecipare per il regolamento diretto delle transazioni effettuate su tali titoli nel MTS.

Alcuni degli assetti attuali sono, peraltro, destinati a cambiare nel completamento del processo d'integrazione europea. In particolare, è in corso di revisione il servizio di gestione accentrata dei titoli (pubblici e privati): la società Monte Titoli, che è il depositario centralizzato dei titoli non pubblici, diverrà l'unico gestore di tutti i titoli italiani e sarà il punto di collegamento italiano (*single point of entry*) con la costituenda rete europea dei depositari centralizzati.

La parte finale della guida riporta tavole sintetiche e appendici tematiche per una semplice e veloce consultazione.



**PARTE PRIMA**

**IL SISTEMA DI REGOLAMENTO LORDO BI-REL**



## 1. Caratteristiche generali

Il sistema di regolamento lordo BI-REL, componente italiana del sistema europeo TARGET, consente agli operatori di regolare i *singoli* pagamenti *direttamente* nei conti di gestione in euro detenuti dai medesimi presso la Banca d'Italia, assicurandone l'immediata disponibilità. Esso gestisce il regolamento nei conti di gestione:

- a) di tutte le operazioni:
  - disposte direttamente dagli operatori via Rete Nazionale Interbancaria (di seguito RNI);
  - rivenienti dalle “Elaborazioni automatiche” della Banca d'Italia e dal Sistema informativo estero (SIE);
  - originate dalle Filiali della Banca d'Italia;
- b) dei saldi multilaterali della compensazione nazionale dei recapiti (di seguito “Recapiti”);
- c) dei saldi multilaterali del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (di seguito “Liquidazione titoli”);
- d) delle operazioni perfezionate sul mercato telematico dei depositi interbancari (MID);
- e) delle operazioni rivenienti dalle procedure di scambio Girofondi in lire/euro di conto estero e controvalore in lire/euro delle operazioni in cambi (GEC), Bonifici di importo rilevante (BIR) e Bonifici di conto estero (BOE);
- f) delle operazioni transfrontaliere (c.d. *cross-border*) eseguite nel sistema TARGET (operazioni BOE-TARGET e GEC-TARGET).

Per aumentare la flessibilità del sistema, ciascun conto di gestione dispone di un meccanismo di riproposizione automatica delle operazioni temporaneamente prive di copertura (c.d. *liste di attesa*). Lo *smaltimento* delle liste di attesa avviene in base alla *priorità* assegnata a ciascuna operazione in relazione alla sua tipologia. Nell'ambito della stessa priorità, lo smaltimento segue l'*ordine cronologico* di immissione delle operazioni in lista di attesa (c.d. sistema FIFO, *first in first out*). Allo scopo di favorire il regolare funzionamento del sistema, la Banca d'Italia può attivare – di norma in momenti definiti della giornata operativa – un *processo di ottimizzazione* che agevoli il regolamento del maggior numero possibile di operazioni in lista di attesa.

Il sistema di regolamento lordo si completa con una serie di funzionalità volte ad attribuire maggiore correntezza all'operatività dei partecipanti. In particolare, con la *comovimentazione* il titolare di un conto di gestione può

estendere la facoltà di movimentare il medesimo ad un altro intestatario di conto di gestione, purché abilitato ad utilizzare la messaggistica RNI - BI-REL, ferma restando la responsabilità del comovimentato per le obbligazioni connesse con la titolarità del conto (1).

In linea con la disciplina del sistema europeo TARGET, la *partecipazione* al sistema BI-REL è consentita alle banche, agli enti creditizi non bancari, alle imprese di investimento, agli enti del settore pubblico e ai soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento, insediati nello spazio economico europeo, ed è subordinata al possesso di specifici *requisiti*, nonché alla titolarità di un *conto di riserva*, quale componente essenziale del *conto di gestione* che funge da conto di regolamento nel sistema BI-REL.

### 1.1 *Giornata operativa*

Il sistema di Regolamento Lordo BI-REL è operativo tutte le giornate dell'anno, esclusi i sabati, le domeniche, il 1° gennaio e il 25 dicembre, in linea con il calendario del sistema europeo TARGET. La giornata operativa – che inizia alle ore 7:00 e si conclude, di regola, alle ore 18:30 – si articola in fasi successive ognuna delle quali ha termine in “momenti intermedi di chiusura” (c.d. *cut-off time*). In corrispondenza dei primi due *cut-off* gli operatori devono regolare i saldi multilaterali della “Recapiti” e quelli della “Liquidazione titoli”. I *cut-off time* successivi – comuni a tutti i sistemi di regolamento lordo componenti o collegati al TARGET – individuano il termine ultimo per l'esecuzione delle operazioni per conto della clientela e di quelle interbancarie, nonché per chiedere operazioni di rifinanziamento marginale e costituire depositi *overnight*.

I soggetti partecipanti in via remota a BI-REL non beneficiano del credito infragiornaliero concesso dalla Banca d'Italia, né possono accedere in Italia alle operazioni effettuate dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) su iniziativa delle controparti (operazioni di rifinanziamento marginale e depositi *overnight* presso la banca centrale).

### 1.2 *Funzionamento dei conti*

Ciascun soggetto può essere titolare di un solo conto di gestione. Il conto di gestione è accentrato e movimentabile in una qualsiasi giornata in cui il sistema di regolamento lordo BI-REL è operativo. Il conto può essere mo-

---

(1) Il perfezionamento del rapporto di comovimentazione è subordinato al rispetto di specifici requisiti, tra i quali si segnala in particolare il divieto per le banche di conferire la comovimentazione a soggetti non bancari.

vimentato via RNI, mediante la messaggistica RNI - BI-REL, ed essere utilizzato per il regolamento telematico delle operazioni rivenienti dai mercati, dalle procedure di scambio e di trasferimento dei fondi e dai sistemi di compensazione e di regolamento determinati dalla Banca d'Italia e secondo le disposizioni dalla stessa emanate ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico bancario (d.lgs. n. 385/1993). Presso le Filiali della Banca d'Italia può essere effettuata qualsiasi operazione a valere sul conto di gestione.

Per i soggetti partecipanti in via remota a BI-REL, il conto di gestione si compone del solo conto di riserva. Quest'ultimo è un deposito in conto corrente a gestione accentrata. L'apertura di un conto di riserva è chiesta per costituire un deposito in conto corrente in base monetaria allo scopo di partecipare al sistema di regolamento lordo BI-REL e al sistema TARGET. Ciascun soggetto può essere titolare di un solo conto di riserva. Al fine di distinguere in procedura BI-REL i conti di riserva intestati a soggetti aventi diversa natura giuridica, i conti medesimi sono denominati nel seguente modo:

- *conto di riserva obbligatoria* per le banche e gli enti creditizi non bancari;
- *conto di riserva libera* per gli enti del settore pubblico;
- *conto di riserva infruttifero* per le imprese di investimento e i soggetti che offrono servizi di compensazione/regolamento.

Le riserve libere depositate nel conto corrente non sono remunerate.

### 1.3 *Soggetti partecipanti*

Per gli operatori esteri che intendono accedere al Sistema BI-REL in via *remota*, il perfezionamento del rapporto contrattuale di deposito in conto corrente a gestione accentrata (c.d. conto di riserva) è subordinato al possesso dei seguenti *requisiti* indicati per tipologia di soggetti (per semplicità si omettono i requisiti richiesti per gli enti del settore pubblico).

#### a) *Banche*

Le banche operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 dello Testo Unico bancario (c.d. libera prestazione di servizi) possono perfezionare i depositi della specie qualora le medesime siano:

- sottoposte alla vigilanza di cui al titolo III, capo I, del Testo Unico bancario ed assoggettate – da parte delle autorità competenti dello Stato di provenienza – ad almeno una delle forme di controllo previ-

ste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione europea/Spazio economico europeo (2) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;

- insediate con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale (3) – debitamente autorizzata ove richiesto – nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, diverso dall'Italia.

*b) Enti creditizi non bancari*

I soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, paragrafo 2, della prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977 (direttiva 77/780/CEE in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 dicembre 1977, n. L 322) e successive modifiche possono perfezionare i depositi della specie, qualora i soggetti medesimi siano:

- assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione europea/Spazio economico europeo (4) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
- insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale – debitamente autorizzata ove richiesto – nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, diverso dall'Italia (5).

*c) Imprese di investimento*

Il perfezionamento dei depositi della specie è consentito alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie iscritte all'albo di cui all'art. 20 del Testo Unico sulla finanza ovvero nell'elenco allegato al medesimo qualora tali soggetti:

---

(2) Vigilanza armonizzata in base alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 15 dicembre 1989 – direttiva 89/646/CEE in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 dicembre 1989, n. L 386.

(3) Per succursale deve intendersi una sede che costituisce parte – sprovvista di personalità giuridica – della banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca medesima. La direzione generale/amministrazione centrale non rientra nella definizione di succursale.

(4) Per la definizione di vigilanza armonizzata, cfr. la precedente nota 2.

(5) Per la definizione di succursale, cfr. la precedente nota 3.

- operino in Italia ai sensi degli artt. 27 e 28 del Testo Unico sulla finanza nel caso – rispettivamente – di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
- siano autorizzati a esercitare almeno uno dei servizi di investimento di cui ai punti 2, 3 e 5 della Sezione A dell’Allegato del Testo Unico sulla finanza (esecuzione per conto terzi di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nella Sezione B dello stesso Allegato, negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B, assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella Sezione B e collocamento di tali emissioni);
- siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – alle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata in base alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 10 maggio 1993 (6) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
- siano insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale (7) – debitamente autorizzata ove richiesto – nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, diverso dall’Italia.

*d) Soggetti che offrono servizi di compensazione/regolamento*

I soggetti che offrono servizi di compensazione o di regolamento possono perfezionare i depositi della specie solo nel caso in cui:

- siano insediati con la propria direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una struttura operativa – debitamente autorizzata ove richiesto – nel territorio di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, diverso dall’Italia;
- offrano i servizi sopra indicati per il tramite di detta direzione generale/amministrazione centrale ovvero di detta struttura operativa;
- siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all’art. 77 del Testo Unico sulla finanza e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del Testo Unico bancario e siano sottoposti – da parte delle autorità competenti dello Stato di provenienza – a forme di supervisione equivalenti.

---

(6) Direttiva 93/22/CEE in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell’11 giugno 1993, n. L 141.

(7) Per la definizione di succursale, cfr. la precedente nota 3.

## 2. Modalità di adesione al sistema in via remota

Anche nel caso di partecipanti a BI-REL in via remota, il *perfezionamento* dei singoli rapporti con la Banca d'Italia richiede la stipula di appositi contratti redatti in lingua italiana. In generale, il singolo rapporto si perfeziona con lo scambio di *lettere-contratto* tra la Banca d'Italia e il richiedente. In particolare, quest'ultimo deve consegnare direttamente a mano o tramite corriere ovvero inviare per posta alla Sede di Milano della Banca d'Italia apposita lettera-contratto con la quale chiede il perfezionamento dell'operazione, elegge un domicilio speciale (8) e rende noti l'indirizzo telex – qualora esistente – e quello fax ai quali ricevere le comunicazioni della Banca d'Italia concernenti il rapporto in corso di perfezionamento. Alla richiesta è allegata la convenzione che disciplina il rapporto in corso di perfezionamento e che costituisce parte integrante della lettera-contratto. La Banca d'Italia, ricevuta la lettera-contratto, comunica all'interessato l'esito della richiesta.

Il richiedente non può farsi rappresentare da terzi nella sottoscrizione delle lettere-contratto. Queste ultime devono essere debitamente firmate dal legale rappresentante del richiedente.

A tal fine il richiedente che appartiene a uno Stato comunitario deve fornire alla Sede di Milano copia conforme dell'atto da cui risulta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera *d*), e 3 della Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 – quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi. La copia con la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale (9).

Il richiedente deve inoltre depositare presso la Sede di Milano la firma del legale rappresentante. Tale deposito può essere sostituito con l'invio di un atto pubblico contenente lo *specimen* di firma del legale rappresentante e dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza – l'appartenenza dello *specimen* al legale rappresentante. Qualora l'atto pubblico sia stato redatto in lingua straniera, ad esso deve allegarsi una

---

(8) I soggetti non insediati in Italia con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale (es. titolari di un conto di gestione che accedono per via remota a BI-REL) possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

(9) Resta salva la possibilità che il richiedente appartenente ad uno Stato comunitario proponga, in base al proprio diritto interno, una procedura diversa da quella illustrata per attestare i poteri di firma del legale rappresentante. I soggetti appartenenti a uno Stato extracomunitario interesseranno la Sede di Milano della Banca d'Italia per le necessarie istruzioni.

traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale (10).

L'apertura del conto di riserva attiva automaticamente il conto di gestione.

### 3. Abilitazione all'utilizzo della messaggistica RNI - BI-REL

I titolari di conto di gestione aderenti alla RNI possono chiedere di essere *abilitati* all'utilizzo della messaggistica RNI – BI-REL per la gestione dei conti di natura accentrata (11). A tale scopo il richiedente deve trasmettere apposita domanda, redatta in lingua italiana, alla Sede di Milano della Banca d'Italia, precisando la data a partire dalla quale sarà in grado di utilizzare i messaggi stessi. A tale riguardo il titolare del conto di gestione deve aver già provveduto allo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa con la Banca d'Italia. La domanda contiene anche una dichiarazione di manleva nei confronti della Banca d'Italia relativa a qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo della RNI come mezzo di trasmissione. La richiesta si intende riferita al complesso dei messaggi, non potendo il richiedente escluderne alcuni.

Il richiedente, prima di essere abilitato, deve effettuare in ambiente di prova una serie di collaudi con esito positivo.

---

(10) Per quanto concerne la forma di legalizzazione degli atti pubblici menzionati, nessuna forma di legalizzazione dell'atto redatto all'estero è necessaria nel caso in cui esso sia stato formato in Belgio, Danimarca o Francia, in virtù dell'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con L. 24 aprile 1990 n. 106. Nel caso in cui tale Convenzione sia invocata in relazione ad atti pubblici redatti sul territorio di altri Stati membri della Comunità europea, la Banca d'Italia valuterà casi specifici di volta in volta.

Nel caso in cui non possa essere invocata la Convenzione di Bruxelles e l'atto pubblico contenente la procura sia stato formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, l'atto pubblico in parola deve essere legalizzato attraverso l'apposizione in calce al medesimo della postilla prevista dalla medesima Convenzione, recante l'intestazione (in lingua francese) "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)". La postilla, che attesta l'autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico, deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza del documento.

Qualora l'atto non sia formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, la firma dell'autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell'art. 17 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Ove, infine, risultino accordi bilaterali in materia di legalizzazione tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dell'aderente remoto (ad esempio per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione l'accordo specifico.

(11) L'abilitazione al pacchetto RNI – BI-REL è obbligatoria per il regolamento diretto nel conto di gestione delle operazioni rivenienti dalle procedure di scambio, ovvero perfezionate sul MID, nonché dei saldi multilaterali della "Liquidazione titoli".

#### **4. Informativa**

La struttura informativa di BI-REL consente ai partecipanti, se abilitati ad utilizzare la messaggistica RNI - BI-REL, di conoscere in tempo reale la situazione dei propri conti e delle relative liste di attesa. In particolare, attraverso la Rete Nazionale Interbancaria il titolare di un conto di gestione abilitato all'utilizzo della messaggistica RNI - BI-REL e il suo eventuale comovimentatore possono spedire o ricevere in tempo reale messaggi concernenti, tra l'altro:

- la presenza in lista di attesa di addebitamenti disposti dalla Banca d'Italia ovvero rivenienti dalle "elaborazioni automatiche" della stessa, nonché dei saldi a debito della "Liquidazione titoli";
- le scritturazioni del conto di gestione con il saldo del conto di gestione;
- la cancellazione dalla lista di attesa e lo scarto di operazioni a debito del conto di gestione e dei giroconti interni al medesimo;
- informazioni sintetiche, ovvero analitiche sulle operazioni in lista di attesa.

I titolari dei conti di gestione non abilitati all'utilizzo della messaggistica RNI - BI-REL ricevono dalla Banca d'Italia il partitario relativo alle operazioni scritturate nei medesimi conti nella singola giornata operativa.

I titolari, abilitati o meno all'utilizzo della messaggistica RNI - BI-REL, ricevono inoltre – a mezzo raccomandata – gli estratti conto e i tabulati con il computo degli interessi.

#### **5. Tariffe e bolli**

Lo schema tariffario di BI-REL si basa su un canone annuo di partecipazione e su tariffe per i singoli pagamenti "domestici" e transfrontalieri regolati in TARGET. Sono inoltre previste tariffe in quota percentuale per disincentivare i ritardi nel regolamento dei saldi in contante della "Liquidazione titoli". La Banca d'Italia comunica ai titolari di conto le scritturazioni concernenti le tariffe illustrate in questo capitolo.

##### *a) Canone annuo di partecipazione*

Il canone annuo di partecipazione è pari a 1.500 euro ed è corrisposto in via anticipata in fase di apertura del conto di gestione ovvero, successivamente, all'inizio di ciascun anno. Nessun importo viene restituito ai titolari dei conti di gestione in caso di chiusura degli stessi in corso d'anno.

b) *Tariffe sui movimenti*

Le tariffe sui movimenti sono addebitate mensilmente per le movimentazioni effettuate nei conti di riserva. In particolare, la tariffa è addebitata:

- al mittente per le operazioni interbancarie disposte dallo stesso effettuate per via telematica (“domestiche” e transfrontaliere regolate nel TARGET) e tramite le Filiali della Banca d’Italia, nonché per i pagamenti degli operatori a favore della Tesoreria dello Stato;
- al titolare del conto per le rimanenti operazioni (istituzionali, automatiche e accessorie al servizio di conto corrente).

Per i *pagamenti “domestici”* sono previsti due livelli tariffari in relazione al canale di movimentazione utilizzato per regolare l’operazione:

- 0,50 euro per i pagamenti interbancari effettuati via rete telematica, per le scritture automatiche e per le operazioni istituzionali;
- 12 euro per le altre operazioni scritturate dalle Filiali della Banca d’Italia.

Per i *pagamenti transfrontalieri regolati in TARGET* le tariffe sono pari a:

- 1,75 euro per le prime 100 operazioni regolate nel mese;
- 1 euro per le successive 900 operazioni;
- 0,80 euro oltre le 1.000 operazioni.

c) *Tariffe per incapienze della “Liquidazione titoli”*

I livelli tariffari sono differenziati per tipologia dei movimenti di copertura e per orario di regolamento. Gli importi delle tariffe – che non possono essere inferiori a 500 euro, né superiori a 25.000 euro, qualunque sia l’operazione effettuata per la copertura dell’incapienza – sono i seguenti:

TIPO DI COPERTURA E FASCE ORARIE DOPO LA FASE DI REGOLAMENTO	PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE (TASSI PER UN GIORNO)
<b>Operazioni telematiche</b> – fino a 30 minuti – oltre 30 minuti	Tasso di rifinanziamento marginale Tasso di rifinanziamento marginale + 6
<b>Operazioni “cartacee”</b>	Tasso di rifinanziamento marginale + 8

Gli estratti conto del conto di gestione sono assoggettati ad imposta di bollo secondo le disposizioni di legge.



**PARTE SECONDA**

**SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
DEI TITOLI DI STATO PRESSO LA BANCA D'ITALIA (CAT)**



## 1. Caratteristiche generali

Con l'avvio della moneta unica europea, anche la procedura CAT che gestisce i depositi in titoli in Banca d'Italia è stata aggiornata per offrire servizi al massimo livello di efficienza agli operatori in titoli aderenti alla *gestione accentrata dei titoli di Stato*.

Tutti i titoli di Stato sono dematerializzati e sono denominati in euro.

L'apertura di un conto in titoli (*conto accentrato in titoli*) è necessaria per l'adesione alla procedura "Liquidazione titoli" e per la partecipazione alle aste dei BOT e dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

### 1.1 Riferimenti normativi

L'attività di gestione accentrata è disciplinata dai decreti legislativi 24 febbraio 1998 n. 58 e 24 giugno 1998 n. 213; dai relativi decreti attuativi del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; dal Regolamento Consob del 23 dicembre 1998 (di seguito Regolamento Consob); dal Regolamento dei Servizi predisposto dalla Banca d'Italia (di seguito Regolamento dei Servizi).

### 1.2 Giornata operativa

Il sistema della gestione accentrata dei Titoli di Stato è operativo tutte le giornate dell'anno, esclusi i sabati, le domeniche, il 1° gennaio e il 25 dicembre, in linea con il calendario del sistema europeo TARGET. La giornata operativa inizia alle ore 7:00 e si conclude, di norma, alle ore 18:30.

### 1.3 Soggetti partecipanti

L'art. 24 del Regolamento Consob indica le categorie di operatori con i relativi requisiti che possono chiedere l'ammissione al sistema della gestione accentrata dei titoli di Stato:

- banche italiane e banche comunitarie ed extracomunitarie, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, altre società o enti emittenti limitatamente agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria; gestori dei sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e gestori di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati; intermediari finanziari; gli

organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata; Poste italiane S.p.A.; Cassa depositi e prestiti; Banca d'Italia.

Ad ogni soggetto ammesso a partecipare al sistema viene intestato un *conto accentrato in titoli* riservato ai titoli di Stato della clientela (conto terzi) e, se previsto dal Regolamento Consob, un conto accentrato in titoli riservato ai titoli di proprietà.

#### 1.4 Operazioni di trasferimento contabile

L'operatore non residente può movimentare il conto accentrato in titoli:

- *direttamente, utilizzando una rete telematica internazionale collegata alla Rete Nazionale Interbancaria (RNI)*; allo scopo deve provvedere agli adempimenti descritti al successivo capitolo 2. Soltanto in caso di interruzione della rete, il rappresentante dell'aderente remoto può presentare ordini scritti di trasferimento contabile dei titoli direttamente alla competente Filiale della Banca d'Italia, ovvero alla Sede di Milano nelle giornate di festività infrasettimanale;
- *via RNI, tramite il proprio rappresentante in Italia (mandatario) (12)*: in tal caso, deve presentare un'apposita istanza alla Filiale dove è aperto il conto accentrato;
- facendo transitare le operazioni di trasferimento contabile dei titoli nella procedura "*Liquidazione titoli*".

Per i trasferimenti contabili di titoli tra conti accentrati effettuati via RNI sono previste due differenti modalità operative:

##### a) *Trasferimento ordinario*

- l'operazione viene eseguita in tempo reale con l'aggiornamento del "*saldo contabile*" e del "*saldo disponibile*" del conto del depositante cedente e del conto del depositante ricevente;

##### b) *Trasferimento con disponibilità differita (salvo buon fine)*

- l'operazione viene eseguita in tempo reale; la disponibilità dei titoli trasferiti viene riconosciuta nel conto del depositante ricevente con uno o più giorni lavorativi di ritardo, secondo l'indicazione fornita dal depositante che cede i titoli;
- la procedura CAT evidenzia, in ciascun conto accentrato in titoli, due saldi: il "*saldo contabile*", che viene sempre immediatamente aggiorna-

---

(12) Cfr. il successivo capitolo 2.

to sia al depositante cedente che al beneficiario, e il “*saldo disponibile*” che, per il beneficiario, viene aggiornato allo scadere dei giorni convenuti;

- il depositante cedente può revocare l’ordine di trasferimento nel periodo di differimento;
- tale revoca può essere disposta esclusivamente presso la Filiale dove è detenuto il conto accentrato in titoli. La Filiale, prima di dar corso all’operazione di storno, informa il depositante beneficiario;
- non sono ammessi trasferimenti di titoli che scadono prima del termine di differimento o per i quali, entro lo stesso termine, vengono a maturazione le cedole.

### 1.5 *Operazioni di coupon stripping e di ricostituzione dei titoli di Stato*

Nell’ambito della gestione accentrata dei titoli di Stato sono ammesse le operazioni di *coupon stripping* e di ricostituzione dei titoli di Stato disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 15 luglio 1998.

L’operazione di *coupon stripping* consiste nella separazione di un titolo con cedole nelle sue componenti elementari: il capitale, rappresentato dal “mantello” del titolo, e gli interessi individuati dalle singole cedole (*strip*). L’operazione di “ricostituzione” consiste nella riunione del mantello con le componenti cedolari già separate.

Ogni operazione di *coupon stripping* è ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000 euro. Ciascun titolo riveniente dalle operazioni di *coupon stripping* rappresenta un autonomo titolo di Stato. Gli *strip* che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili mentre non lo sono i mantelli né tra di loro né con *strip* di uguale scadenza. Il Tesoro individua i singoli prestiti per i quali può essere effettuata l’operazione di *coupon stripping* e, per ciascuno di essi, stabilisce l’eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l’operazione è effettuabile nonché l’ammontare complessivo massimo dei titoli che può formarne oggetto.

### 1.6 *Rimborso titoli e pagamento cedole*

Il valore di rimborso e gli interessi sono riconosciuti nel conto di gestione dello stesso titolare ovvero, in alternativa, in quello dell’eventuale altro operatore indicato dal medesimo soggetto all’atto della richiesta di apertura del conto accentrato in titoli.

## 2. Modalità di adesione al sistema in via remota

Per l'adesione al sistema, l'operatore non residente deve *nominare un proprio rappresentante residente in Italia*, per le finalità indicate al precedente paragrafo 1.4, e deve presentare un'apposita lettera di richiesta di apertura del conto accentrato in titoli presso la Filiale della Banca d'Italia dove ha nominato il proprio rappresentante. Al ricevimento della richiesta, la Filiale della Banca d'Italia invia all'operatore copia del "Contratto di adesione al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia" e del "Regolamento dei servizi" redatti in lingua italiana.

Il contratto deve essere restituito alla Filiale della Banca d'Italia, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore; per la formalizzazione dei rapporti contrattuali, quest'ultimo può, in alternativa, conferire tutti i poteri necessari ad un soggetto terzo residente in Italia (*rappresentante volontario*).

Le domande di adesione al sistema possono essere avanzate anche da soggetti appartenenti ad uno Stato extra-comunitario.

L'operatore non residente che appartiene ad uno Stato comunitario, *se il contratto è sottoscritto dalle persone che istituzionalmente hanno il potere di obbligare la società di fronte a terzi*, deve fornire copia conforme dell'atto da cui dette persone risultano, ai sensi degli artt. 2 comma 1, lettera d), e 3 della dir. 68/151/CEE del 9 marzo 1968; a tale copia deve allegare una traduzione giurata in lingua italiana emessa dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Resta salva la possibilità che l'operatore, in base al proprio diritto interno, proponga una diversa procedura; in ogni caso deve fornire lo specimen della firma del rappresentante della società. Nel caso in cui lo specimen di firma non venga rilasciato di persona presso la Filiale della Banca d'Italia, dovrà essere consegnato alla Filiale stessa un atto pubblico contenente lo specimen di firma del legale rappresentante dal quale risulti, conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza, l'appartenenza dello specimen di firma al legale rappresentante della società. Qualora l'atto pubblico sia stato redatto in lingua straniera, ad esso deve essere allegata una traduzione giurata avente le caratteristiche formali sopra indicate.

*Qualora invece il contratto venga sottoscritto da un rappresentante volontario, appositamente nominato dalle persone che istituzionalmente hanno il potere di obbligare la società*, a tale soggetto devono essere conferiti, per atto pubblico, tutti i poteri necessari per la sottoscrizione della documentazione. Anche in tal caso, deve essere fornita copia conforme dell'atto da cui risultano le persone che istituzionalmente hanno il potere di obbligare la società e, qualora l'atto pubblico sia redatto all'estero e in lingua straniera, de-

ve essere allegata una traduzione giurata avente le caratteristiche sopra citate.

In ogni caso, per gli atti pubblici formati all'estero dovrà essere osservata la disciplina vigente in materia di legalizzazione contenuta nelle convenzioni internazionali e nel diritto interno applicabile (13).

### **3. Utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria (RNI)**

L'operatore titolare di un conto accentrato, previa autorizzazione, può avvalersi della RNI per:

- effettuare trasferimenti contabili tra conti accentrati;
- effettuare operazioni di *coupon stripping* e di ricostituzione dei titoli di Stato;
- ricevere informazioni sugli stati contabili dei depositi.

A tal fine, deve presentare un'apposita lettera di richiesta alla competente Filiale della Banca d'Italia precisando la data a partire dalla quale sarà in grado di utilizzare i messaggi della RNI. L'operatore deve avere già provveduto allo scambio delle chiavi di "autenticazione applicativa" con la Banca d'Italia (Servizio Elaborazioni e Sistemi Informativi) e deve rilasciare una dichiarazione di manleva nei confronti della Banca d'Italia relativa a qualsiasi danno o responsabilità connessi all'utilizzo della RNI come mezzo di trasmissione. Il richiedente, prima di utilizzare effettivamente i messaggi della rete interbancaria, deve effettuare un idoneo collaudo dei programmi e dei supporti trasmissivi col Centro Applicativo della Banca d'Italia. Allo scopo vengono messe a disposizione degli operatori in titoli richiedenti le specifiche tecniche della RNI.

### **4. Informativa**

Tramite messaggi di rete l'operatore remoto riceve, in tempo reale, la notifica di ogni movimento a debito o a credito dei propri conti accentrati e, giornalmente, il messaggio contenente la situazione, relativa al giorno precedente, dei saldi di tutte le specie titolo. Inoltre, l'operatore può con un messaggio di inquiry conoscere in tempo reale il saldo di una determinata specie titolo.

---

(13) Cfr. la nota 10 della Parte Prima.

Le Filiali della Banca d'Italia inviano agli operatori appositi moduli contenenti la descrizione degli importi riconosciuti in relazione alla scadenza dei titoli e delle cedole e, mensilmente, l'estratto conto con i saldi aggiornati di ogni specie titolo.

## **5. Tariffe e bolli**

Il canone di adesione al sistema di gestione accentrata ammonta per ogni semestre a lire 75.000 (38,73 euro), IVA compresa, per ciascun conto accentrato.

Per ogni operazione di trasferimento contabile tra conti accentrati viene percepita nei confronti del depositante ordinante una commissione quale compenso forfetario per le spese sostenute dalla Banca d'Italia, nelle misure di seguito indicate:

- lire 2.500 (1,29 euro) per ogni operazione disposta via RNI;
- lire 10.000 (5,16 euro) per ogni operazione disposta allo sportello.

Il recupero delle somme viene effettuato alla scadenza di ciascun semestre solare.

La Banca d'Italia addebita, all'inizio di ogni mese, l'importo dell'imposta di bollo dovuta dagli operatori sugli estratti conto ad essi inviati, relativi alla fine del mese precedente.

**PARTE TERZA**

**SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE  
SU STRUMENTI FINANZIARI - (LIQUIDAZIONE TITOLI)**



## 1. Caratteristiche generali

Il regolamento delle operazioni in titoli pubblici e privati, concluse sia sui mercati regolamentati, sia sul mercato *over the counter*, è effettuato nell'ambito del servizio di compensazione e di liquidazione gestito dalla Banca d'Italia (procedura "Liquidazione titoli"). La liquidazione viene effettuata su base giornaliera; l'intervallo di regolamento, intercorrente fra la data di negoziazione e la liquidazione dell'operazione, è stabilito in modo irrevocabile per le transazioni concluse sui mercati regolamentati (14). Per quanto attiene al mercato *over the counter*, l'intervallo viene stabilito di volta in volta dalle controparti, con l'unico limite rappresentato dalla necessità di inserire l'istruzione di regolamento entro le ore 22:00 della sera precedente la data di regolamento.

Le attività successive alla negoziazione e preliminari al regolamento vengono svolte dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG), che provvedono a riscontrare le singole transazioni e a presentare in liquidazione i saldi bilaterali quadrati. Gli RRG costituiscono il canale esclusivo attraverso il quale far pervenire i saldi bilaterali alla "Liquidazione titoli". I gestori di detti sistemi sono:

- la SIA S.P.A. per i contratti conclusi sul mercato telematico dei Titoli di Stato (MTS) e sul Mercato italiano dei Future (MIF);
- il CED Borsa per i contratti conclusi sul mercato azionario, sul mercato ristretto, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e sull'*over the counter*;
- la Banca d'Italia per il mercato primario dei titoli di Stato.

Nel giorno di liquidazione vengono calcolati e resi noti a tutti gli aderenti i saldi multilaterali; il relativo regolamento per la parte titoli viene effettuato sui conti detenuti presso i sistemi di deposito accentrato. In particolare, i saldi in titoli di Stato vengono regolati presso il Sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato (CAT), depositario per i titoli di Stato italiani, mentre i saldi in

---

(14) L'intervallo di regolamento è di 3 giorni per i titoli di Stato con cedola e i CTZ, 2 giorni per i BOT, 5 giorni per azioni, obbligazioni convertibili e *warrant*. Le operazioni concluse sul mercato primario dei titoli di Stato regolano 3 giorni dopo l'asta per BOT e CTZ, 2 giorni dopo l'asta per i titoli di Stato con cedola.

tutte le altre tipologie di titoli vengono regolati presso la Monte Titoli, depositario accentrato per tutti i titoli diversi dai titoli di Stato italiani (15).

Conseguentemente, gli operatori che intendono aderire alla “Liquidazione titoli” per liquidare operazioni su ogni tipologia di titoli devono aprire un conto in titoli presso il Sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato (Banca d’Italia) e uno presso la Monte Titoli. Qualora intendano liquidare unicamente operazioni su titoli di Stato ovvero su titoli diversi dai titoli di Stato, devono provvedere ad aprire un conto presso il solo depositario competente.

In considerazione della struttura operativa del sistema di liquidazione, al fine di regolare le partite gli operatori devono inoltre perfezionare presso le società interessate l’adesione agli RRG. Poiché gli RRG costituiscono il canale di collegamento fra il mercato, dove le transazioni in titoli sono state concluse, e la “Liquidazione titoli”, gli operatori devono aderire ai soli RRG relativi ai mercati sui quali intendono operare.

I saldi del contante vengono regolati, attraverso il sistema di regolamento lordo BI-REL, direttamente sui conti di gestione detenuti dagli operatori presso la Banca d’Italia.

### 1.1 *Giornata operativa*

Gli orari della “Liquidazione titoli” sono i seguenti:

- ore 8:00 del giorno t: determinazione dei saldi multilaterali in titoli e contante e relativa comunicazione agli aderenti. Avvio del regolamento dei saldi debitori in titoli presso i depositari accentrati (16);
- fino alle ore 12:30 del giorno t: possibilità di coprire eventuali saldi scoperti in titoli con giri sui conti detenuti presso i depositari centralizzati. Entro lo stesso orario è anche possibile ridurre il saldo multilaterale in titoli attraverso la conclusione di “assegnazioni”. Il ricorso a queste operazioni consente agli operatori incapienti in titoli di differire la consegna grazie alla rinuncia a riceverli da parte di uno o più soggetti i cui saldi


---

(15) Il buon fine della liquidazione delle operazioni aventi per oggetto azioni, obbligazioni convertibili e *warrant* quotati in Borsa e ivi negoziati (c.d. “liquidazione a contante garantita”) è assicurato dalla presenza di un fondo di garanzia (c.d. “fondo di garanzia della liquidazione a contante”), attivabile in caso di inadempienza di un aderente alla liquidazione stessa. Il fondo, attualmente gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia, è alimentato dai versamenti effettuati dai partecipanti alla “liquidazione a contante garantita”.

(16) Le operazioni aventi per oggetto titoli diversi dai titoli di Stato italiani devono essere inserite nel RRG del CED Borsa entro le ore 22:00 del giorno precedente quello di liquidazione (t-1).

risultino a credito. La conclusione delle “assegnazioni” richiede la presenza fisica dell’aderente sulla piazza presso la quale lo stesso regola i propri saldi;

- 12:30 del giorno t: termine ultimo per il regolamento dei saldi multilaterali a debito in titoli e, per l’accettazione del regolamento dei saldi a debito del contante per conto di altri aderenti; a seguire, avvio del regolamento dei saldi multilaterali debitori in denaro. Eventuali ritardi nella copertura dei saldi a debito in denaro sono penalizzati nell’ambito del sistema BI-REL (17). A completamento del processo, regolamento dei saldi creditori in titoli e contante.



## 1.2 Soggetti partecipanti

Possono partecipare al servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni aventi per oggetto strumenti finanziari, così come previsto dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 aprile 1997, “banche, imprese di investimento abilitate all’esercizio delle attività di cui al Decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 e agenti di cambio in carica”. Non vi è nessuna distinzione fra operatori esteri e nazionali.

Gli operatori ammessi hanno facoltà di liquidare le operazioni non solo in nome e per conto proprio, ma anche in nome proprio e per conto di altri

(17) Cfr. il capitolo 5 della Parte Prima.

operatori abilitati all'esercizio dei servizi di investimento. Ne consegue che gli operatori hanno la possibilità di optare per un regolamento diretto dei contratti conclusi sui mercati ovvero avvalersi a tale scopo di altro operatore aderente al servizio di compensazione e di liquidazione. In quest'ultimo caso *non deve essere richiesta l'adesione alla "Liquidazione titoli"* in quanto tali operatori non sono considerati partecipanti al sistema.

I partecipanti alla "Liquidazione titoli" possono decidere di regolare i saldi del contante direttamente – e in questo caso devono provvedere ad aprire un conto di gestione presso la Banca d'Italia e aderire al pacchetto RNI – BI-REL – ovvero avvalersi di altro operatore in possesso dei richiamati requisiti.

## **2. Modalità di adesione al servizio in via remota**

L'adesione in via remota alla "Liquidazione titoli" si perfeziona, da parte dell'operatore, sottoscrivendo presso la Sede di Milano della Banca d'Italia i seguenti documenti, disponibili presso la Sede stessa:

- a) la lettera-contratto (mod. 3 S.C.) che disciplina il rapporto con la Banca d'Italia, gestore del servizio di compensazione e liquidazione;
- b) la lettera con cui l'operatore indica la Sede di Milano quale Filiale presso cui regolare i propri saldi in titoli e contante; nella stessa lettera deve essere indicata l'avvenuta apertura dei conti in titoli presso i depositari centralizzati interessati;
- c) la lettera con cui l'operatore, nel caso in cui non possa o non voglia regolare direttamente gli importi a proprio debito rivenienti dal saldo del contante della "Liquidazione titoli" e/o eventuali penalità o tariffe (18), indica il soggetto cui affidare tale compito. L'indicazione del "regolante" deve essere seguita dalla presentazione da parte di quest'ultimo, sempre presso la Sede di Milano, di una lettera di accettazione dell'incarico, con la quale lo stesso si obbliga, contestualmente, a comunicare l'eventuale recesso con un preavviso non inferiore a cinque giorni di Borsa aperta;
- d) la lettera di manleva con la quale l'aderente esonera l'Istituto da ogni responsabilità riconducibile all'utilizzo dei mezzi di trasmissione per l'inoltro delle informazioni (RRG, RNI, *floppy disk* o modulo cartaceo);
- e) il documento in cui viene indicato un aderente al servizio di compensazione e di liquidazione, presente sulla piazza di Milano, per il compi-

---

(18) Cfr. il successivo capitolo 3.

mento delle eventuali operazioni che richiedono la presenza fisica dell'aderente stesso (19).

Nel caso in cui l'operatore che intende aderire in via remota al servizio di compensazione e di liquidazione appartenga a uno Stato comunitario, i documenti in parola possono essere sottoscritti:

- a) dai soggetti che hanno istituzionalmente il potere di obbligare la società di fronte a terzi (c.d. legali rappresentanti) ovvero
- b) da rappresentanti appositamente nominati.

Nel caso a) deve essere fornita copia conforme dell'atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 3 della Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, quali persone hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi; a tale copia deve essere allegata una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale.

Resta salva la possibilità che l'operatore, in base al proprio diritto interno, proponga una diversa procedura.

Nel caso b) al rappresentante devono essere stati conferiti, per atto pubblico, tutti i poteri necessari per la sottoscrizione della documentazione richiesta per il perfezionamento dell'adesione. Qualora l'atto pubblico sia stato redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. L'atto pubblico deve essere accompagnato da una copia conforme dell'atto da cui risulta che colui che ha conferito i poteri sia legittimato a obbligare la società di fronte a terzi(20).

### 3. Tariffe

Gli aderenti alla "Liquidazione titoli" sono tenuti al pagamento delle seguenti tariffe:

- a) un canone annuo di lire 2.500.000 (1.291,14 euro) per la partecipazione presso la Stanza di Compensazione indicata dall'aderente quale piazza di regolamento accentrato;

---

(19) Nel caso in cui gli operatori intendano liquidare anche contratti aventi per oggetto azioni, obbligazioni convertibili e *warrant* quotati in Borsa e ivi stipulati (c.d. "liquidazione a contante garantita"), essi devono altresì presentare:

- la dichiarazione di conoscere le disposizioni che regolano l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia; con la stessa lettera gli operatori devono impegnarsi a versare i margini proporzionali previsti dalle cennate disposizioni. Tale lettera, sottoscritta in duplice copia, deve essere presentata alla Sede di Milano (Stanza di Compensazione);
- la lettera con la quale i soli aderenti bancari si impegnano a versare i margini integrativi in caso di incapienza del Fondo a garanzia della liquidazione.

(20) Per la forma di legalizzazione degli atti pubblici menzionati, cfr. la nota 10 della Parte Prima.

- b) un canone annuo di lire 500.000 (258,23 euro) per la partecipazione presso ciascuna Stanza di Compensazione aggiuntiva rispetto a quella di regolamento accentrato;
- c) lire 150 per ogni saldo bilaterale in titoli o contante ovvero per ogni segnalazione elettronica inviata (all'atto del regolamento, l'importo totale viene convertito in euro).

Il pagamento può essere effettuato direttamente ovvero può essere incaricato altro operatore.

Gli aderenti debitori in titoli che ricorrono alla procedura di assegnazione sono, inoltre, tenuti a corrispondere per ogni specie di titolo non consegnata quanto segue:

- 200 euro, a titolo di rimborso spese;
- una somma a titolo di deposito cauzionale di importo pari al 20% del controvalore dei titoli non consegnati.

Il deposito cauzionale è restituito all'aderente per intero a seguito dell'estinzione dell'assegnazione entro i termini previsti (3 o 5 giorni di Borsa aperta, a seconda della tipologia di titolo). Qualora l'estinzione dell'assegnazione avvenga successivamente, il deposito cauzionale è decurtato di una somma pari al 10% per ogni giorno di Borsa aperta di ritardo.

Sono previste specifiche fattispecie di assegnazioni esentate dalla costituzione del deposito cauzionale; tra queste, in particolare, le assegnazioni il cui controvalore dei titoli non consegnati non superi 5.000 euro e quelle che comportano la modifica dei saldi finali imputabili al medesimo aderente (conto proprio, conto terzi, conti-liquidatore).

Sono inoltre previste penali a carico degli aderenti alla "Liquidazione titoli" in caso di:

- ritardato assolvimento degli obblighi di copertura dei saldi in titoli, mediante giri effettuati sui conti in titoli presso i depositari centralizzati ovvero con assegnazioni;
- tardiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'accettazione del regolamento dei saldi a debito in contante per conto di altri aderenti.

L'importo di queste penali è pari a 100 euro ovvero 500 euro a seconda che le coperture siano effettuate, rispettivamente, tra le 12:30 e le 13:30 ovvero successivamente a tale fascia oraria (21).

---

(21) Per le assegnazioni perfezionate in ritardo, tali penali si aggiungono a quanto sopra previsto a titolo di rimborso spese e per la costituzione del deposito cauzionale.

## **TAVOLE DI SINTESI**



## 1) SISTEMA DI REGOLAMENTO LORDO BI-REL

<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banche;</li> <li>- Imprese di investimento;</li> <li>- Enti del settore pubblico;</li> <li>- Società di <i>clearing</i> e fornitori di servizi di regolamento.</li> </ul>
<b>Requisiti legali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insediati nella <i>European Economic Area</i> (EEA);</li> <li>- Sottoposti a vigilanza prudenziale armonizzata (<i>Home country control</i>);</li> <li>- Autorizzazione all'attività bancaria e finanziaria in Italia (cfr. la II direttiva in materia creditizia n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 e direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari).</li> </ul>
<b>Requisiti amministrativi</b>	<p>Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione del contratto di deposito in conto corrente a gestione accentrata (conto di gestione);</li> <li>- Sottoscrizione del contratto per utilizzo messaggistica RNI – BI-REL (scambio chiavi di accesso al sistema).</li> </ul> <p>SIA S.P.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta abilitazione alla RNI.</li> </ul>
<b>Requisiti tecnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura di un conto di gestione in Banca d'Italia (Sede di Milano);</li> <li>- Adesione alla Rete Nazionale Interbancaria (RNI) presso la SIA S.p.A.;</li> <li>- Abilitazione alla messaggistica RNI – BI-REL (richiesta alla Banca d'Italia – Sede di Milano).</li> </ul>
<b>Facilities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste di attesa;</li> <li>- Riepilogo operazioni effettuate.</li> </ul> <p>Messaggistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica movimenti effettuati;</li> <li>- Notifica mancati regolamenti;</li> <li>- Notifica operazioni accodate immesse da BI;</li> <li>- Saldi giornalieri;</li> <li>- Inquiry operazione in coda (sintetico e analitico);</li> <li>- Informazioni sui saldi;</li> <li>- Inquiry movimenti.</li> </ul>

## 2) SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DI STATO (CAT)

<b>Soggetti</b>	Le categorie di operatori con i relativi requisiti che possono chiedere l'ammissione al sistema della gestione accentrata dei titoli di Stato sono elencate nell'art. 24 del Regolamento Consob del 23.12.1998. Sono inclusi nell'elenco i seguenti soggetti: banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, altre società o enti emittenti limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria; gestori dei sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e gestori di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati; intermediari finanziari; gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata; Poste italiane S.p.A.; Cassa depositi e prestiti; Banca d'Italia.
<b>Requisiti legali</b>	Per quanto concerne gli adempimenti fiscali, cfr. "Appendice" 2.
<b>Requisiti amministrativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nomina di un rappresentante residente in Italia;</li> <li>● Richiesta di apertura di un conto accentrato in titoli presso la Filiale dove è stato nominato il rappresentante;</li> <li>● Sottoscrizione del 'Contratto per l'adesione al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia;</li> <li>● Richiesta di utilizzo della RNI.</li> </ul>
<b>Requisiti tecnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adesione alla Rete Nazionale Interbancaria (RNI) gestita dalla SIA S.P.A.);</li> <li>● Scambio con la Banca d'Italia (Servizio ESI) delle chiavi segrete di autenticazione applicativa;</li> <li>● Autorizzazione della Banca d'Italia all'utilizzo dei messaggi RNI per il colloquio con la procedura CAT, rilasciata a conclusione del collaudo.</li> </ul>
<b>Vincoli operativi</b>	Movimentazione del conto accentrato mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>● messaggi RNI;</li> <li>● la procedura "Liquidazione titoli";</li> <li>● il rappresentante in Italia (mandatario).</li> </ul>

**3) SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI – (LIQUIDAZIONE TITOLI)**

<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Banche;</li> <li>– Imprese di investimento abilitate all'esercizio delle attività di cui al Decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;</li> <li>– Agenti di cambio.</li> </ul>
<b>Requisiti amministrativi</b>	<p>Banca d'Italia (Sede di Milano):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sottoscrizione della lettera-contratto (mod. 3 S.C.) e della relativa modulistica;</li> <li>– Perfezionamento adempimenti per apertura del conto di deposito in titoli (CAT);</li> <li>– Perfezionamento adempimenti per l'apertura di un conto di gestione presso la Banca d'Italia e per l'adesione al pacchetto RNI – BI-REL (nel caso in cui l'operatore intenda liquidare direttamente il proprio saldo in contante; in caso contrario: attribuzione dell'incarico di liquidare il proprio saldo in contante ad altro operatore in possesso dei necessari requisiti).</li> </ul> <p>MONTE TITOLI S.P.A. (Milano):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apertura di un conto di deposito in titoli.</li> </ul> <p>Cassa di Compensazione e Garanzia (Roma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Versamento dei margini di garanzia (in caso di adesione alla liquidazione a contante garantita).</li> </ul>
<b>Requisiti tecnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfezionamento adempimenti richiesti per l'adesione agli RRG presso il Ced-Borsa, la SIA S.P.A. e la Banca d'Italia.</li> </ul>



## **APPENDICI**



**PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
SENZA STABILIMENTO IN ITALIA**

La possibilità per i soggetti stranieri di accedere per via remota al sistema dei pagamenti italiano è il naturale corollario della realizzazione del mercato unico europeo e dell'introduzione della moneta unica, dell'accresciuta internazionalizzazione dei mercati monetario e finanziario e dei progressi compiuti dalla tecnologia.

In tale contesto, la graduale soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi che ha accompagnato negli anni recenti il processo di integrazione europea e il recepimento di tale principio nella seconda direttiva di coordinamento bancario (89/646/CEE) e nella direttiva sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (93/22/CEE) sono stati determinanti nel superare gli ostacoli che limitavano – di fatto – l'accesso remoto ai mercati domestici.

La disciplina comunitaria adotta la nozione giuridica di prestazione di servizi bancari e finanziari senza stabilimento per distinguere le prestazioni aventi carattere temporaneo da quelle aventi carattere permanente, laddove queste ultime sono assoggettate alle norme concernenti l'apertura di uno stabilimento. Per tale motivo la prestazione di servizi senza insediamento è stata tradizionalmente intesa come lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali, ma con il ricorso ad un'organizzazione temporaneamente insediata.

Lo sviluppo dei mercati telematici e la possibilità di parteciparvi direttamente dall'estero in modo continuativo modifica il concetto di libera prestazione, data la rilevanza di tale operatività ai fini della vigilanza sull'attività internazionale degli intermediari finanziari e la conseguente necessità che le autorità competenti del paese di origine e di quello ospitante siano al corrente del suo svolgimento.

L'accesso remoto ai mercati telematici resta pertanto subordinato al completamento delle procedure amministrative necessarie per poter esercitare servizi senza stabilimento e, in particolare:

- per i soggetti comunitari, alla comunicazione dell'autorità del paese di origine all'autorità competente italiana (c.d. libera prestazione di servizi);
- nei restanti casi, all'autorizzazione dell'autorità competente italiana.

La comunicazione/autorizzazione deve riguardare l'attività svolta sul mercato telematico (es. per il MTS: negoziazione titoli per conto proprio; per il MID: raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione e operazioni di prestito; ecc.) .

Il nesso di strumentalità che lega il sistema dei pagamenti ai mercati ha indotto a definire i requisiti per l'accesso remoto ai sistemi di regolamento nazionali in funzione della prestazione di servizi senza stabilimento che si realizza con l'operatività remota delle banche e delle imprese di investimento nei mercati stessi.

Pertanto, l'accesso remoto delle banche ai sistemi di regolamento resta subordinato ad una comunicazione/autorizzazione alla/della Banca d'Italia quale Organo di Vigilanza avente per oggetto una qualsiasi attività ammessa al mutuo riconoscimento e rispetto alla quale l'operatività remota in tali sistemi è o può essere strumentale.

Analoga comunicazione/autorizzazione deve essere effettuata/rilasciata alla/dalla Banca d'Italia/CONSOB anche per le imprese di investimento che nel caso di accesso in via remota a BI-REL, deve riguardare almeno una delle seguenti attività: esecuzione per conto terzi di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nella Sezione B dell'Allegato del Testo Unico sulla finanza, negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella Sezione B, assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella Sezione B e collocamento di tali emissioni.

**ASPETTI FISCALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE  
IN VIA REMOTA AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
DEI TITOLI DI STATO**

I soggetti non residenti che aderiscono al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia con la modalità "accesso remoto" sono equiparati sotto il profilo fiscale agli intermediari italiani, a condizione che provvedano a nominare un *rappresentante fiscale* in Italia e a svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (cfr. il riquadro seguente). Pertanto, la Banca d'Italia, nella veste di gestore del sistema, non applica alcun prelievo alla fonte e non effettua alcuna segnalazione al Fisco, né per gli interessi e altri proventi dei titoli, né relativamente ai *capital gains* (come precisato nella Circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998).

Il rappresentante fiscale è scelto fra le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero fra le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere; nello svolgimento degli adempimenti fiscali gli intermediari non residenti ed il rappresentante devono attenersi – al pari degli intermediari residenti – alle istruzioni operative fornite dall'Amministrazione finanziaria (cfr., in particolare, le Circolari del Ministero delle finanze 23 dicembre 1996, n. 306/E e 24 giugno 1998, n. 165/E).

Ai fini dell'equiparazione fiscale agli intermediari italiani, i soggetti non residenti che aderiscono al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia devono rilasciare alla Filiale della Banca d'Italia la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 239/96 e l'avvenuta richiesta di attivazione del collegamento telematico con il Ministero delle finanze (il facsimile della dichiarazione è disponibile presso la Filiale della Banca d'Italia);
- copia – dichiarata conforme all'originale dall'aderente remoto – dei moduli 118/IMP prodotti al Ministero delle finanze dall'aderente remoto medesimo e dal rappresentante fiscale per ottenere l'accesso alla procedura di trasmissione in via telematica delle informazioni previste dal D.lgs. n. 239/96 (cfr. Decreto del Ministro delle finanze n. 632 del 4.12.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.1996).

Nei successivi fogli allegati si riporta un elenco delle fonti normative in materia di tassazione degli interessi e dei *capital gains* in vigore alla data della pubblicazione dell'opuscolo.

## **ADEMPIMENTI FISCALI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI ADERENTI**

Sulla base dell'attuale disciplina, gli intermediari non residenti sono tenuti ad effettuare, anche per il tramite del rappresentante fiscale, i seguenti adempimenti in relazione ai titoli di Stato, di proprietà o di terzi, immessi nel deposito accentrato acceso a loro nome:

- per gli interessi,
  - a) applicazione e versamento, ove dovuta, dell'imposta sostitutiva di cui al Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche;
  - b) segnalazione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei nominativi degli effettivi beneficiari non residenti e delle imprese residenti che abbiano percepito i proventi senza applicazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera a);
  - c) conservazione dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui alla lettera a) nel caso di beneficiari non residenti o enti internazionali (modelli 116/IMP e 117/IMP);
  - d) rilascio, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, di ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori;
- per i *capital gains*,
  - e) applicazione e versamento, ove dovuta, dell'imposta sostitutiva di cui al Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, modificato e integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, nel caso in cui al beneficiario dei proventi sia applicabile il regime c.d. del risparmio amministrato;
  - f) qualora non sia applicabile il predetto regime del risparmio amministrato, segnalazione all'Amministrazione finanziaria dei soggetti che, in ciascun esercizio, hanno conseguito redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze) suscettibili di tassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai sensi del citato D.lgs. n. 461/97, e rilascio ai relativi percettori di apposita certificazione;
  - g) nel caso di capital gains non imponibili in Italia (ad esempio perché conseguiti da soggetti non residenti con i requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 461/97), accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per l'esenzione. In tal caso non devono essere eseguiti gli adempimenti di cui alle lettere e) e f).

## Fonti normative in materia di tassazione degli interessi dei titoli di Stato

PROVVEDIMENTO	TITOLO	GAZZETTA UFFICIALE
Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche	<i>Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati</i>	3 maggio 1996, n. 102
Decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, integrato dai Decreti del Ministro delle finanze 25 marzo 1998 e 16 dicembre 1998 (c.d. "white list")	<i>Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana</i>	19 settembre 1996, n. 220; 16 aprile 1998, n. 88; 1 febbraio 1999, n. 25
Decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992 (c.d. "black list")	<i>Individuazione degli Stati e dei territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato</i>	6 maggio 1992, n. 104
Decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632	<i>Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati</i>	16 dicembre 1996, n. 294
Decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1996	<i>Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché modifica ed istituzione di un nuovo codice-tributo per i redditi di capitale di cui all'art. 7, comma 5, del Decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425</i>	16 dicembre 1996, n. 294

PROVVEDIMENTO	TITOLO	GAZZETTA UFFICIALE
Decreto direttoriale 11 dicembre 1996  Decreto direttoriale 28 gennaio 1999	<i>Approvazione in versione bilingue, italiano-inglese, dei modelli 116/IMP, 117/IMP, 118/IMP, approvati con Decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632</i>	16 dicembre 1996, n. 294  6 febbraio 1999, n. 30
Decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1997	<i>Specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche all'Amministrazione finanziaria in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati</i>	22 aprile 1997, n. 93
Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 341	<i>Regolamento recante modificazioni al termine di validità delle attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati</i>	5 ottobre 1998, n. 232
Decreto direttoriale 3 agosto 1998	<i>Modalità e termini di rimborso del saldo negativo del conto unico</i>	3 settembre 1998, n. 205
Circolare del Ministero delle finanze n. 306/E del 23 dicembre 1996		supplemento ordinario alla G.U. del 4 gennaio 1997, n. 3
Circolare del Ministero delle finanze n. 234/E del 7 agosto 1997		
Circolare del Ministero delle finanze n. 243/E del 22/10/1998		

### Fonti normative in materia di tassazione dei capital gains

PROVVEDIMENTO	TITOLO	GAZZETTA UFFICIALE
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, modificato e integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201	<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	supplemento ordinario alla G.U. del 3 gennaio 1998, n. 2; 30 giugno 1998, n. 150
Decreti del Ministro delle finanze 22 maggio 1998	<i>Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;</i> <i>Modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione in materia di imposte sostitutive ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461</i>	9 giugno 1998, n. 132
Decreto del Ministro del tesoro 2 giugno 1998	<i>Individuazione di ulteriori soggetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi</i>	8 luglio 1998, n. 157
Decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 1998	<i>Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta</i>	16 giugno 1998, n. 138
Decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1998	<i>Determinazione del coefficiente di rettificazione da applicare agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili maturati dal giorno dell'emissione</i>	7 luglio 1998, n. 156
Decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1998	<i>Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461</i>	28 luglio 1998, n. 174
Circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998		supplemento ordinario alla G.U. del 20 luglio 1998, n. 167
Circolare del Ministero delle finanze n. 188/E del 16 luglio 1998		

**Indirizzi utili**

ENTE	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
<b>Banca d'Italia - Amministrazione Centrale:</b> - Servizio Sistema dei Pagamenti (SSDP) (22) - Servizio Politica Monetaria e del Cambio (SPMC) (23) - E-Mail (SASC):	Roma Via Nazionale, 91     IDSASCA@TIN.IT	39-06-47921  39-06-47925131 39-06-47925137  39-06-47922033	39-06-47925148  39-06-47925148
<b>Banca d'Italia - Sede di Milano:</b> - Segreteria - Stanza di Compensazione	Milano Via Cordusio, 5	39-02-724241	39-02-86450930  39-02-72424325
<b>Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) S.P.A.</b>	Milano Viale Certosa, 218	39-02-30051	
<b>Monte Titoli S.P.A.</b>	Milano Via Mantegna, 6	39-02-336351	
<b>Cassa di Compensazione e Garanzia</b>	Roma Piazza del Popolo, 18	39-06-323951	
<b>Mercato Telematico dei Depositi Interbancari (MID)</b>	Roma Piazza del Gesù, 49	39-06-67671	
<b>CED - Borsa</b>	Milano Via Roncaglia, 8	39-02-48502529	
<b>Mercato Telematico dei Titoli di Stato (MTS)</b>	Roma Via Sallustiana, 26	39-06-42120220	39-06-42120200

(22) Per quanto concerne gli aspetti relativi al Sistema di Regolamento Lordo BI-REL e il Servizio di Compensazione e di Liquidazione su strumenti finanziari ("Liquidazione titoli").

(23) Per quanto concerne gli aspetti relativi al Sistema di Gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia (CAT).

## **ADDENDUM ALL'APPENDICE 2**

*“Il trattamento fiscale dei capital gains conseguiti da soggetti non residenti è attualmente in corso di revisione. Le modifiche normative in via di definitiva approvazione estendono – con decorrenza 1° gennaio 1999 – l’esclusione incondizionata da imposte per i non residenti – sinora prevista soltanto per le plusvalenze derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non rappresentative di partecipazioni qualificate – a tutte le plusvalenze conseguite in relazione a strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, con la sola eccezione di quelle realizzate su partecipazioni qualificate.*

*Qualora le nuove norme vengano approvate senza variazioni, gli adempimenti degli intermediari riportati alle lettere e) ed f) dell’ Appendice 2 dovranno essere effettuati nei soli confronti dei beneficiari residenti in Italia; per quelli residenti all’ estero i medesimi adempimenti saranno dovuti soltanto nell’ ipotesi di plusvalenze imponibili in Italia” .*





*Finito di stampare  
nel mese di maggio 1999  
presso il Centro Stampa  
della Banca d'Italia in Roma.*